

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

Introduzione al corso; tratteggio dei temi generali della procedura di fallimento, delle sue finalità, delle modalità operative

Intervento dell'avv. Carlo TRENTINI:

Ringrazio i partecipanti e ci fa molto piacere vedere l'interesse che questa iniziativa ha suscitato. Io devo ringraziare tutti i relatori che si sono dichiarati disponibili e hanno presentato la loro esperienza, la loro competenza. Non li enumero, ma il ringraziamento riguarda tutti. Credo che dei ringraziamenti vadano anche per l'onere, non lieve, organizzativo all'avvocato Filippi e alla Libera Associazione Forense che molta parte hanno avuto di questa iniziativa, e se consentite mi permetto di rivolgere un ringraziamento anche alla associazione che indegnamente presiedo. Quando venne costituita vi fu chi disse che l'Associazione Veronese dei Concorsualisti era una lobby. Credo che questa iniziativa, come altre che l'Associazione ha organizzato da sola o insieme ad altre, abbondantemente dimostri che la nostra associazione non è una associazione di lobbisti, non persegue interessi particolari o personali o di un certo gruppo di professionisti, ma persegue un fine di interesse generale, persegue l'interesse di fornire dei servizi. Speriamo che questa iniziativa sia un servizio utile per tutti, per la migliore amministrazione della giustizia, per il miglioramento della qualità professionale di tutti gli operatori delle procedure concorsuali, perché noi tutti siamo convinti che un miglioramento della qualità generale della preparazione dei professionisti è qualcosa che va a vantaggio di tutti, indistintamente. Grazie di essere venuti, buon lavoro.

Intervento dell'avv. Matteo FILIPPI:

Dico brevemente due parole anch'io, a nome della Libera Associazione Forense. Oltre ai ringraziamenti, che faccio anche come utente a tutti quanti i relatori e, in particolare, al Presidente del Tribunale che, bisogna dire la verità, è il vero *deus ex machina* di quest'iniziativa, voglio ringraziare l'avvocato Carlo Trentini, che ha ideato tutto l'impianto del corso. La nostra associazione ha sempre avuto molto a cuore la formazione, oltre che l'inserimento dei giovani all'interno del mondo forense. Perché ci sia buona formazione, ci devono essere da una parte persone pronte ad imparare, e dall'altra maestri disposti a insegnare. Ritengo che questo corso, che vede da un lato così tante adesioni e dall'altro numerosi curatori esperti prestarsi quali relatori, abbia in questo contesto un significato un po' paradigmatico. Ringrazio nuovamente tutti dell'iniziativa, che mi auguro possa essere la prima di tante altre analoghe. Grazie.

Intervento del dott. Francesco ABATE:

Buonasera a tutti. Mi preme respingere un ruolo del *deus ex machina* dell'iniziativa, che è nata da una convergenza di interessi professionali, la L.A.F., come sappiamo tutti, cura la formazione da tempo, la giovanissima Associazione dei Concorsualisti - è una associazione che ha, come obiettivo, quello di approfondire, diffondere, organizzare divulgare tutte le conoscenze e le nozioni del campo delle procedure concorsuali. Data la mia antica passione per questa (strana) branca del diritto, mi è parso di poter fungere da elemento che ha fatto incontrare le due componenti, in modo da apprestare una serie di conversazioni che ci auguriamo tutti possano raggiungere l'obiettivo di fornire a chi, come curatore, come avvocato, come collaboratore, è interessato al mondo delle procedure concorsuali, informazioni, nozioni, spunti di riflessione, notizie sui mezzi di ricerca. E' un interesse, anche egoistico dal punto di vista di chi amministra la giustizia, perché quanto meglio operano le varie componenti, tanto più bella figura facciamo tutti, e tanto meglio, in termini più seri, si può

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

raggiungere l'obiettivo finale delle procedure e cioè quello di portarle a termine con soddisfazione, dei soggetti portatori degli interessi protetti. Come indicazione di metodo ci siamo dati quella di assicurare un taglio prevalentemente pratico: questo non significa che saranno trascurati degli aspetti teorici, ma proprio il massimo del successo dovrebbe essere quello di riuscire a legare la nozione teorica con l'impostazione pratica, in modo tale che chi ascolta sa perché si deve fare un determinata cosa, ma sa soprattutto come e quando la si deve fare. Avete visto dalla scaletta che ci sono una serie di relatori che hanno assicurato la loro disponibilità ed hanno in comune il fatto di vantare delle preziose e vaste esperienze pratiche. L'obiettivo è quello di mettere a frutto queste esperienze, di farle circolare e, di fare sì che chi non le ha avute, possa attraverso la comunicazione, beneficiarne. Non vi sottrarrò molto tempo, farò delle considerazioni di carattere molto generale, e in qualche modo di inquadramento. Ancora a livello di metodologia però vorrei raccomandare di non limitarvi a un ruolo passivo di recettori: fate domande, ponetevi quesiti; sicuramente ci sarà modo di raccogliere le osservazioni che vi vengono in mente su qualcosa che non vi persuade e non vi è chiaro tutto ciò serve a voi, ma anche a noi, a chi vi ascolta da questa parte, per sapere se ci siamo fatti capire o no, se siamo riusciti a sollecitare una interazione o no. Raccoglieremo questi spunti e vedremo di dargli un diritto di cittadinanza e naturalmente anche una risposta.

Detto questo, noi parliamo essenzialmente a chi è già o a chi si propone di ricoprire il ruolo di curatore, per cominciare, ma anche quello di commissario e liquidatore nelle procedure, dette minori, ma che sono molto più complesse in ragione, molto spesso, del fatto che sono meno praticate, meno battute e meno studiate del fallimento. Il mio discorso di questa sera, vuole essere una carrellata sulla organizzazione delle procedure, con particolare riguardo a qualche procedura fallimentare, della quale cominciamo ad occuparci dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento. Trascuriamo per un attimo quello che avviene prima, dato il tipo di formazione che intendiamo dare del fallimento, se vogliamo cercare una veduta d'insieme quasi banalizzando, abbiamo un fase di ricostruzione del patrimonio del fallito, una di accertamento del passivo, una di liquidazione dell'attivo e di una ripartizione del ricavato a chiusura.

Sostanzialmente quattro grandi profili, quattro quadri, nei quali peraltro, il curatore - che appunto è la figura alla quale indirizziamo prevalentemente stasera la nostra chiacchierata - è sempre presente: lo è nella ricostruzione dell'attivo, lo è nella formazione del passivo, lo è nella liquidazione, lo è nella ripartizione e della conseguente chiusura. L'organizzazione, del fallimento comprende il Tribunale, il Giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori. Il comitato dei creditori si può dire che nella realtà è organo in qualche modo atrofizzato. Già i poteri abbastanza scarni che aveva, hanno fatto sì che la figura andasse sempre più perdendo d'importanza. Come organo collegiale dovrebbe osservare il metodo di riunirsi, di discutere e di deliberare. In realtà si fa girare un foglio in calce al quale, ogni componente poi mette una firma (favorevole o contrario). Raramente, molto raramente, però nelle questioni più delicate, (bisognerebbe farlo più spesso), si procede alla convocazione del comitato creditori e lo si sente. Come sapete normalmente il parere è obbligatorio, nel senso che va richiesto in determinate ipotesi, ma non è mai vincolante, tranne quando si tratti di decidere per l'esercizio provvisorio.

La giurisprudenza poi ha anche svalutato le conseguenze del fatto che non venga raccolto il parere obbligatorio del comitato creditori, ammettendo sanatorie e affermando la deducibilità del vizio solo dalla parte stessa della procedura.

I veri protagonisti della procedura fallimentare sono il Giudice delegato e il curatore, anche se il Tribunale viene indicato dall'art 23 l. fall., come l'organo investito dalla procedura, cosa che farebbe pensare ad una sorta di investitura quasi da superiore gerarchico. In realtà, il Tribunale provvede alla nomina degli altri organi (e quindi li può revocare) ha il controllo, in senso lato, dell'attività degli altri organi, ma nella operatività concreta, delle varie fasi, le figure costantemente presenti sono il Giudice Delegato e il curatore. L'intervento del Tribunale è episodico, (pensiamo

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

alle autorizzazioni da dare a norma dell'articolo 35 l. fall., per gli atti di così detta super straordinaria amministrazione), ma per il resto si sa che la procedura è una specie di partita a due tra il Giudice delegato e il curatore.

Il Giudice delegato si dice che è il perno del processo ed ha la direzione della procedura; il curatore è l'interfaccia della procedura stessa rispetto all'esterno e l'organo che la rappresenta: non c'è fase che non passi anche attraverso il curatore.

L'importanza quindi della figura del curatore, da questo punto di vista, è sullo stesso piano di quello del Giudice delegato e quindi si comprende la qualifica di pubblico ufficiale. Ed allora una prima domanda: qual è il rapporto ottimale fra Giudice delegato e curatore? Dicevo nella fisiologia, nella normalità dei casi, si tratta di una sorta di partita a due. Ma non si può negare che in una prospettiva funzionale, il ruolo del Giudice delegato è preminente, così come quello del Tribunale quando deve intervenire. E nella concezione giuridica italiana, che fa delle procedure concorsuali non amministrative dei veri e propri procedimenti giurisdizionali, non può che essere così, anche con riguardo agli aspetti concernenti la gestione ed amministrazione dei rapporti e dei beni appresi. Sicché di decisivo rilievo sono l'operato e la volontà degli organi giurisdizionali. Le procedure amministrative, (liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), hanno delle fasi in cui non vi è l'intervento giurisdizionale e allora le altre figure, gli altri ruoli, emergono maggiormente.

Certo il curatore non è il mero esecutore di organi di cui parlava il più autorevole - almeno storicamente, - dei fallimentaristi e cioè il Provinciali. Il curatore ha dei poteri autonomi di valutazione, di informazione, di consulenza, di iniziativa e quindi se è vero che, come vi dicevo prima, ove vi sia divergenza di volontà tra gli organi, quella che prevale è la volontà degli organi giurisdizionali, questo non significa che la figura del curatore non abbia uno spazio importantissimo nell'economia della organizzazione. Dicevo che il curatore fa da interfaccia verso il mondo esterno, rappresenta la procedura, è il curatore che va dal notaio, se deve stipulare una transazione per conto della procedura, è il curatore che intrattiene rapporti con l'esterno, e, sul versante della sua posizione nei confronti degli altri organi della procedura, è il curatore che rappresenta al Giudice delegato o al Tribunale o al P.M. i risultati della sua investigazione in tutti i campi, è il curatore che valuta e informa agli altri organi; è il curatore che formula delle proposte di soluzione a fronte dei vari problemi che si presentano.

La partita a due che vi dicevo consiste essenzialmente nel fatto che il curatore, previ eventuali colloqui con il Giudice, traduce, in uno o più ricorsi, i risultati delle sue valutazioni, e si rivolge al Giudice delegato o al Tribunale per ottenere l'autorizzazione al compimento degli atti ritenuti doverosi od opportuni, previa raccolta, eventualmente, del parere del comitato dei creditori. Ma naturalmente quello che vi sto dicendo è in qualche modo riduttivo dell'importanza della figura del curatore, perché vi sono altre attività che si svolgono senza l'intervento del Giudice delegato: pensiamo alle dichiarazioni fiscali, a tutti gli atti di ordinaria amministrazione in cui il curatore si muove autonomamente, sia pure nell'ambito delle direttive generali dell'ufficio concorsuale.

Sul versante di doveri del Curatore, prendo lo spunto da una recente, legge, così detta legge Pinto. Come sapete questa legge sanziona, tra l'altro, i ritardi nella amministrazione della giustizia in particolare nella definizione delle controversie, ed anche nell'espletamento delle fasi della procedura concorsuale. Chi può lamentarsi dei ritardi della gestione delle procedure concorsuali? Certamente il soggetto fallito, che vede protrarre il suo status, oltre un ragionevole tempo; i creditori per il fatto che vedano le operazioni di liquidazione, di ripartizione non compiute con diligenza e con speditezza. Esistono ormai pronunce delle Corti D'Appello relative anche alle procedure concorsuali, nelle quali, naturalmente destinatario della condanna è il Ministero, il quale appunto può essere tenuto a risarcire, ad indennizzare le posizioni che vengono così rappresentate. Ma vi potranno essere (e verosimilmente vi saranno) rivalse, da parte del Ministero. Verso il

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

Giudice delegato, verso i componenti del Tribunale, verso il curatore. In proposito devo dire che se è vero che molto spesso i ritardi per le procedure concorsuali sono indotti da ritardi che si verificano, a loro volta, in altre fasi a monte, (basti pensare alla lunga durata, ad esempio, di una causa revocatoria o alla lunghissima durata di una causa di responsabilità, oppure anche alla non meno lunga durata dei giudizi di fronte alle commissioni tributarie). A parte queste ipotesi, vi sono dei casi in cui si poteva sicuramente fare prima a ripartire l'attivo, fare prima a chiudere.

Permettetemi di ricordarvi alcune specificazioni del dovere di diligenza che è sanzionato dall'articolo 38 della legge fallimentare. Una disposizione di legge dice che bisognerebbe fare i riparti delle somme disponibili ogni due mesi. Nessuno pretende che si rispetti alla lettera la prescrizione. Ma lasciare le somme sul libretto di deposito, magari con la prospettiva di buona fede di dire "va beh, facciamo su un po' di interessi, così il reparto ha un certa consistenza", non è un ragionamento da fare. Quando ci sono disponibilità, se non ogni due mesi, tutte le volte che vi sono somme di una certa consistenza e accantonando solo quello che prevede la legge, i riparti bisogna farli: l'obiettivo finale è la ripartizione del ricavato tra i creditori al più presto.

Un'altra norma - anche qui faccio un rapidissimo accenno - è quella dell'articolo 33 ultimo comma, l. fall., dove è previsto che il curatore debba fare un prospetto mensile.

Ogni mese si dovrebbe dire "questa è la situazione, queste sono le entrate, queste sono le uscite, questa è la situazione delle varie pratiche in corso". Ovviamente io mi sento di vietarvi di applicare alla lettera questa disposizione, perché intaserebbe il vostro studio, e la Cancelleria, senza un effettivo interesse di alcuno. Però, almeno una volta all'anno, questa cosa va fatta, anche se non c'è niente di nuovo.

Un'altra considerazione, sempre su questo tema di informativa. Abbiamo constatato, consultando i fascicoli dei fallimenti più vecchi e invitando i curatori ad aggiornarci per vedere di avviare le procedure verso la chiusura, che molti curatori ricevuta una sentenza o una decisione di Commissione tributaria oppure registrato un fatto di una certa importanza, si guardano bene dall'informare il Giudice Delegato e dal proporre le iniziative del caso. Questo è un tipo di inosservanza dei doveri molto gravi. L'obbligo di informativa al Giudice è fondamentale e va data per iscritto, con la massima sollecitudine e con la richiesta di istruzioni o con le proposte sul da farsi.

Quello che l'articolo 38 indica come criterio di responsabilità, ma prima come regola di condotta, significa dover curare la pratica, svolgere l'incarico esattamente come si deve fare con tutti gli altri incarichi professionali. Anzi l'impegno e l'attenzione devono essere ancora maggiori attese la natura pubblicistica dell'incarico, la qualità di pubblico ufficiale e l'incidenza su interessi non semplicemente particolari e privatistici, ma di carattere e di respiro più ampio.

E allora, e mi avvio al termine perché il mio intervento vuole essere esclusivamente di richiamare la vostra attenzione sugli aspetti di carattere generale di questo compito, torno a ripetere, molto delicato, molto importante e che va portato a termine con la stessa diligenza sia che le soddisfazioni economiche che se ne prevedono siano discrete, buone, ottime sia che non lo siano per nulla. Ci sono, e questo capiterà, come capita a molti che si accostano a questo tipo di collaborazione, di avere delle procedure prive di attivo o con attivo molto scarso e allora bisogna considerare che se si è accettato l'incarico, e se ci si è messi in condizione di percorrere questa strada, bisogna percorrerla fino in fondo anche in presenza di prospettive economiche non brillanti.

È un dovere, civico, perché si gestiscono pur sempre interessi di altre persone: provvedendo egualmente agli adempimenti ed accelerando, se del caso, la chiusura e la definizione del procedimento si sarà fatto ancora una volta un ottimo servizio a tutti e si sarà, quasi certamente, ricordati nella attribuzione di altri incarichi meno deludenti.

Purtroppo la legislazione è carente quanto alla corresponsione del compenso, in caso di capienza dell'attivo. Con l'Associazione dei Concorsualisti, si tenterà un ricorso per cassazione, non appena

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

si verificherà un caso concreto, per vedere se si riesce a far affermare dalla Suprema Corte il principio che il compenso va pagato dell'Erario nel caso in cui non vi sia attivo. Quindi se tra i presenti vi è qualcuno che ha un fallimento nel quale si vede liquidato il compenso in situazioni di incapienza dell'attivo, si faccia vivo con il Giudice e vedremo di organizzare un ricorso in cassazione per vedere di ottenere un qualche risultato anche da questo punto di vista.

Quindi, mi avvio a chiudere, non si abbandonino le creature che si vorrebbero buttare giù dalla rupe Tarpea, si portino lo stesso a compimento gli incarichi perché in caso contrario, prima e dopo, si sarà chiamati a dare conto. E non è certo piacevole sentirsi contestare negligenze o disinteresse.

Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola ai relatori di questa sera.

Fase iniziale della procedura di fallimento (primi adempimenti)

Intervento dell'avv. Dario FINARDI:

Il Presidente Abate ha parlato prima di una partita a due, in realtà io parlerei di una partita "a due contro tutti". Il Giudice delegato con il curatore da una parte e dall'altra parte il fallito, i creditori, e i terzi. Le figure fondamentali nella fase iniziale sono il curatore e il fallito, questi due ruoli si intersecano nella fase iniziale in maniera molto stretta, perché gli effetti del fallimento, nei confronti del fallito, determinano moltissime scelte da parte del curatore. Il curatore ha dei poteri di amministrazione del patrimonio, sotto la direzione del Giudice ex art. 31 l.f. Non può essere nominato curatore (cfr. l'articolo 28, legge fallimentare. come causa di incapacità fallimentare assoluta) l'interdetto, inabilitato e fallito. Nell'eventualità in cui questi soggetti fossero nominati curatori, avremo un caso di nullità della nomina. L'art. 28 della legge fallimentare secondo comma, disciplina dei casi di incompatibilità, conseguenza, nel caso specifico, la revoca dell'incarico. Avremo incompatibilità quando il curatore sia il coniuge, parente o affine di quarto grado del fallito o sia un professionista che abbia assistito l'impresa o il fallito e, comunque, abbia avuto una ingerenza nell'impresa. Questa incompatibilità va INTERPRETATA in termini molto ampi, perché qualsiasi contatto che il curatore abbia avuto come consulente del fallito lo rende incompatibile.

Il primo atto della fase iniziale è l'accettazione dell'incarico. La legge parla di una accettazione rapidissima, entro due giorni della nomina, in realtà l'accettazione può essere fatta per fatti concludenti e potrebbe essere fatta fino al momento in cui il curatore viene sostituito, perché in realtà non ha accettato la nomina. L'accettazione, a mio parere, ha una efficacia ex tunc, cioè dal momento della dichiarazione di fallimento, anche se ci sono dei pareri discordi sul punto, io credo che sia meglio una accettazione efficace, immediata e connessa alla sentenza dichiarativa di fallimento perché dal momento dell'accettazione scattano dei termini quasi "inflexibili", per determinate attività sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista processuale. Esempio, entro 30 giorni deve essere depositata la relazione al Giudice delegato ex art. 31 l.f. e la variazione all'Ufficio IVA. Quindi, l'effetto immediato deve essere per forza collegato al deposito della sentenza dichiarativa, altrimenti avremo questo scostamento di due giorni che rende molto difficile individuare la scadenza di questi adempimenti (per esempio relazione ex art. 31 l.f. e variazione dati IVA).

Le prime fasi del fallimento sono convulse, c'è una accelerazione immediata in queste fasi. Seguendo il taglio pratico per questi incontri, mi sono posto nei panni del curatore che inizia a lavorare su una procedura nuova. Una cosa che si deve fare è analizzare il fascicolo d'ufficio della fase prefallimentare. Sono considerazioni banali, ma vi invito ad esaminare i verbali della fase prefallimentare, ovviamente i verbali di interrogatorio, per capire cosa ha detto il fallito e che cosa hanno detto i consulenti del fallito, se sono state depositate memorie difensive - bilanci - rendiconti. Abbiamo una serie di conoscenze immediate dall'esame del fascicolo di ufficio, potremo

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

individuare chi sono i creditori che hanno svolto l'istanza di fallimento, individuiamo il periodo dell'insolvenza, che potrà essersi prolungato con una fase molto lunga: continui rinvii, notifiche difficili, irreperibilità del fallito o difese, invece, convincenti, quindi potremo anche capire la durata dell'insolvenza o meglio durata dell'insolvenza nella fase prefallimentare. Potremo anche capire che tipo di azioni hanno instaurato i creditori in questa fase, quindi avremo una serie di notizie utilissime per il prosieguo della procedura. Utilissime perché la curatela potrà attivare successivamente delle azioni revocatorie proprio sulla conoscenza da parte dei creditori di questa lunga fase prefallimentare, potremo capire la situazione del fallito come si è comportato con i creditori, che tipo di attività il fallito ha svolto. Conclusivamente, dall'esame del fascicolo di ufficio e delle istanze di fallimento presentate, immediatamente abbiamo una serie di notizie che ci saranno molto utili per tutta la procedura.

Conosciamo spesso i consulenti del fallito attraverso questo esame, l'avvocato, il consulente fiscale, il commercialista che l'hanno assistito nella fase prefallimentare. Anche questa conoscenza con i consulenti del fallito è molto importante, per capire il tipo di consulente e dal tipo di assistenza che è stata data possiamo capire molte cose. Per esempio, la buona fede del fallito o la sua malafede nell'orchestrare situazioni poco chiare o equivocate.

Altro adempimento immediato del curatore è quello di inviare un telegramma al fallito, convocarlo immediatamente invitandolo al deposito delle scritture contabili, tra l'altro anche la sentenza dichiarativa di fallimento, invita il fallito al deposito in tempi rapidissimi. È meglio mandare un telegramma o una lettera raccomandate, per invitare il fallito a presentarsi e a depositare le scritture contabili. Se il fallito si presenta presso il Vostro studio per depositare le scritture contabili, pretendete una lista dettagliata e verificatela attentamente prima di accettare i documenti contabili, la verifica va fatta in contraddittorio.

Un altro adempimento che suggerisco, banale, è quello di accedere alla sede della società fallita (portandosi copia della sentenza dichiarativa di fallimento) onde verificare lo stato dei luoghi in un momento precedente all'inventario e alla convocazione del fallito. Questo ci permette, se muniti di macchina fotografica (questo è il mio consiglio) di inquadrare senza preavviso e fotografare la situazione dei luoghi, dando poche possibilità al fallito di spostare, occultare beni o le strutture contabili, fate, quindi, fotografie dei libri contabili, ovviamente anche dei beni mobili e immobili, così si ha un quadro immediato e si ha una visione immediata della situazione (ovviamente con tutti i limiti di un servizio fotografico). Nella fase iniziale il rapporto del curatore con il fallito è strettissimo. Gli effetti del fallimento che vanno a colpire il fallito sono molto importanti perché influenzano la stessa attività del curatore. Gli effetti del fallimento sul fallito sono di due ordini: effetti a carattere personale e effetti di tipo patrimoniale. Effetti personali sono limitazioni a diritti personali, principalmente al diritto al segreto epistolare e il diritto di circolare e soggiornare liberamente, mentre gli effetti patrimoniali possiamo inquadrarli in un unico concetto, il concetto dello spossessamento. Gli effetti personali sono importanti perché il curatore riceve la corrispondenza del fallito e può trattenere quella relativa a interessi patrimoniali. La corrispondenza è una fonte di notizie molto interessante e utile, possiamo conoscere i rapporti bancari intrattenuti, i fornitori, i clienti, specialmente nella fase iniziale, quando la corrispondenza continua ad arrivare, è molto utile leggerla ed esaminarla attentamente, quindi avremo moltissime notizie dalla corrispondenza. Non esiste solo la corrispondenza postale. Il fallito dovrebbe avere anche dei limiti per quanto riguarda la corrispondenza non postale, quindi la posta elettronica e i fax, è importante capire se continua a utilizzare strumenti di questo tipo, perché in realtà, parte della posta relativa ad interessi patrimoniali, potrebbe sfuggire all'esame del curatore. L'articolo 48 l.f. che parla della corrispondenza, sarà parzialmente modificato con la FUTURA riforma, disegno di legge del 01.03.2002, come verranno parzialmente modificati altri articoli. La futura (POSSIBILE) riforma ha ristretto l'aspetto, molto ampio, degli interessi patrimoniali, nel senso che riguarda solo i rapporti

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

compresi nel fallimento, ma con estensione anche alle società ed enti dichiarati falliti. L'altra limitazione è l'obbligo di residenza e l'obbligo di presentarsi agli organi fallimentari. Il fallito, in realtà, non potrebbe allontanarsi dalla residenza senza il permesso del Giudice delegato, quindi potrebbe essere una condizione ostativa anche al rilascio del passaporto se il fallito vuole espatriare. In realtà il passaporto, nell'ambito europeo, con gli accordi di Schengen, non è più necessario - tranne in questi giorni a Firenze dove è stato sospeso per il noto forum - quindi, normalmente il fallito, per poter espatriare non ha bisogno del passaporto perché può farlo senza documenti, nell'ambito dei paesi della comunità europea ma andrebbe a violare l'articolo 49 della legge fallimentare. Poi ci sono delle incapacità che sorgono a carico del fallito, incapacità che sono delle vere e proprie pene accessorie che conseguono all'iscrizione del fallito nel registro dei falliti ai sensi dell'articolo 50 l.f. Questa iscrizione a carattere costitutivo delle suddette incapacità riguarda l'elettorato attivo e passivo, Giudice popolare, Giudice di pace, amministratore, o liquidatore di società di capitali.

Ci sono stati dubbi, di carattere dottrinale, sulla legittimità di queste incapacità perché derivano dalla semplice iscrizione nel registro e non da una sentenza. Queste incapacità permangono per un tempo molto lungo, anche post mortem, in quanto c'è la procedura di riabilitazione, che si conclude con sentenza, dopo la chiusura del fallimento. Anche qui la riforma ha previsto una incapacità legata fino alla chiusura del fallimento. Quindi queste incapacità, probabilmente verranno meno - non allo stato attuale - con la chiusura del fallimento.

Gli effetti non riguardano solo le persone fisiche, perché i fallimenti riguardano soprattutto le società di persone, le società di capitali, quindi effetti personali coinvolgono anche questi soggetti, infatti ai sensi del 2308 c.c. e del 2448 c.c., il fallimento è una delle cause di scioglimento delle società (2308 c.c. per le società personali, 2448 c.c. per le società di capitali) scioglimento vuole dire liquidazione, vuole dire che la società non potrà più conseguire l'oggetto sociale, non potrà essere più attiva. Questo non vuole dire che gli organi societari in carica vengono a cessare, in realtà gli organi societari rimangono, il consiglio di amministrazione e l'eventuale collegio sindacale vengono cristallizzati. Non vengono a cessare gli organi societari ma rimangono gli stessi, vengono cristallizzati. Queste limitazioni, di cui ho parlato prima, quindi le limitazioni a segreto epistolare e l'obbligo di residenza - si estendo anche a questi organi amministrativi, quindi agli amministratori, ai sindaci, ai sensi del 146 l.f. Si potrebbero anche estendere ai liquidatori e ai direttori generali delle società fallite.

L'altro effetto patrimoniale importante è quello dello spossessamento. Lo spossessamento è disciplinato dall'articolo 42 l.f., comporta che il fallito perda l'amministrazione e la disponibilità dei beni con la sentenza di fallimento. Quindi abbiamo un'altra fase di cristallizzazione, si cristallizza la posizione dei beni della società fallita e del fallimento in generale.

La teoria che di solito si applica nella fase dello spossessamento è la teoria della separazione del patrimonio, cioè dalla data della sentenza di fallimento il patrimonio costituisce garanzia comune per tutti i creditori. Possiamo collegare questo effetto al 2740 c.c., per cui il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Spossesamento di diritto dalla data della sentenza, dal deposito della sentenza in Cancelleria. Questo è importante, perché è importante capire che cos'è l'oggetto dello spossessamento, perché in realtà sono i beni che il curatore dovrà amministrare, beni esistenti alla data della sentenza, beni mobili e immobili, corporali, incorporali, i brevetti, modelli, oggetti ornamentali, tutti i beni che costituiranno garanzia comune dei creditori. Per quanto riguarda le società, avremo altri beni, come i segni distintivi, marchio, l'insegna, tutti questi diritti faranno capo al fallimento, così i crediti, la possibilità di acquisire beni in futuro, quindi beni futuri. Nel caso di fallimento di persona fisica potrebbe esserci la accettazione di una eredità con beneficio di inventario. Quindi nella fase iniziale, è importante capire la situazione familiare del soggetto. Un esempio, il fallimento di un soggetto di

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

una certa età, viventi ancora i genitori che siano possidenti di immobili. La procedura fallimentare potrebbe nascere con l'attivo limitatissimo, per poi avere delle aspettative molto interessanti dalla morte e dalla accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte del curatore. In casi simili, ci sono dei casi di procedure concorsuali con l'attivo quasi zero, che poi si sono incrementate e adesso stanno realizzando addirittura il pagamento integrale anche dei creditori chirografari. Una rara coincidenza fortunata per i creditori. È importante, quindi, una valutazione del futuro delle potenziali attività acquisibili da parte del fallito, di quello che succederà in futuro, perché c'è la possibilità di acquisire anche beni futuri.

Spettano altresì al curatore le azioni di danno, in particolare le azioni sociali di responsabilità e le azioni che spettano ai creditori che la riforma del diritto societario è andata ad individuare con un nuovo articolo, che è l'articolo 2394 bis, c.c. Non c'era in precedenza un articolo specifico nel codice civile. Sono azioni che spettano al curatore dopo la dichiarazione del fallimento, come le azioni di danno, in relazione alle responsabilità per la perdita dell'integrità del patrimonio sociale causato dagli amministratori della società fallita.

Il curatore si trova davanti a questo spossessamento-separazione del patrimonio dalla data della sentenza - prende in mano la situazione, con questa analisi immediata iniziale. Non sono inclusi nel fallimento i beni validamente usciti, di cui all'articolo 45 l.f., che dice "le formalità per rendere opponibili gli atti a terzi, se compiute dopo la dichiarazioni di fallimento, sono senza effetto". Perché parlo dell'articolo 45 l.f. in questa fase e perché il curatore è coinvolto immediatamente in questa fase di spossessamento? perché il curatore deve esaminare subito che tipo di beni può acquisire, se saranno beni mobili registrati, beni immobili e quindi verificare se ci sono delle situazioni opponibili alla procedura. L'articolo 45 l.f. si collega poi agli articoli 2913 e 2914 del codice civile che parlano di pignoramento (per analogia assimiliamo pignoramenti e fallimento). Quindi non sono efficaci le vendite di beni mobili dopo il fallimento, salvo il possesso, di buona fede (beni mobili non iscritti nei pubblici registri) Non sono efficaci anche se effettivamente prima del fallimento, ad esempio le alienazioni di beni mobili o immobili registrati, trascritte successivamente alla sentenza dichiarativa. Mi astengo sugli altri punti del 2914 c.c., ma immediatamente, invece, faccio due esempi pratici in argomento: classico il caso della macchina venduta dal fallito qualche mese prima della dichiarazione di fallimento, la trascrizione non è effettuata, la vendita è stata fatta in maniera corretta tramite atto dal notaio, però pur avendo il soggetto pagato la macchina, per il fallimento la vendita è inefficace e, quindi, potrà acquisirla, inventariarla e rivenderla (eventualmente allo stesso soggetto o anche a soggetto terzo). Per quanto riguarda i beni mobili registrati, vi consiglio la notifica al P.R.A., pubblico registro automobilistico, della sentenza dichiarativa di fallimento. Dal P.R.A., si potrà scoprire, altresì, se il fallito era intestatario di auto, di mezzi, anche se l'esame del P.R.A. sarà limitato al luogo della dichiarazione di fallimento, si può estendere ad altri luoghi dove il fallito ha abitato o dove ha esercitato i suoi affari, ma la notifica al P.R.A. è importante anche agli effetti del pagamento della tassa sul possesso.

Lo spossessamento riguarda i beni mobili registrati e gli immobili, un altro esempio potrebbe essere quello della vendita di un immobile, non trascritta prima della sentenza, quindi anche questa vendita diventa non opponibile.

Lo spossessamento riguarda anche le scritture contabili e gli altri beni del fallito. Non sono compresi, invece nel fallimento i beni personali e gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni e i salari, se non nei limiti di quanto occorre al mantenimento del fallito e della sua famiglia nei limiti stabiliti dal Giudice delegato. Sono poi fuori dal fallimento le cose non pignorabili con l'articolo 514, codice procedura civile. Poi si ha il problema dell'assicurazione sulla vita. L'assicurazione sulla vita è interessante poiché può capitare che il curatore abbia notizie di una assicurazione sulla vita proprio dalla posta.

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

Il problema della polizza vita è stato molto discusso in giurisprudenza, recentemente c'è stato un intervento, della Corte di Cassazione, che ha deciso in questo modo: se la polizza va al naturale epilogo, cioè caso della morte o della sopravvivenza come scadenza nel termine previsto dalla polizza, allora l'importo sarà di spettanza del fallito, se invece vi sarà un riscatto anticipato rispetto alla naturale scadenza da parte del fallito, questo dovrà essere acquisito dalla massa fallimentare. Al fallito può essere concesso un sussidio, se c'è un patrimonio fallimentare e se mancano i mezzi di sussistenza. Conseguenza e corollario dello spossessamento è l'articolo 43 legge fallimentare, per cui nelle controversie relative ai rapporti di natura patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore. Mettiamoci nei panni di un curatore appena nominato ed esaminiamo il contenzioso in essere. I giudizi ordinari promossi dai creditori e pendenti al momento della dichiarazione del fallimento vanno dichiarati interrotti e le rispettive pretese sottoposte alla verifica con la domanda di ammissione al passivo. E' vero che l'effetto del fallimento è immediato nell'ambito del contenzioso, ma questo effetto non è mai un effetto automatico, vi è la necessità di una comunicazione, di una notificazione di questo avvenimento, tranne nel caso dei giudizi di cassazione che sono governati da impulso di ufficio, per cui il fallimento non ne determina interruzione. E' opportuno che il curatore abbia immediatamente una relazione del contenzioso in essere da parte dei legali che assistevano il fallito o la società fallita,. Valuti il contenzioso in essere e poi inviti i legali del fallito a procedere all'interruzione. Questo il caso di quando il fallito si era già costituito con un proprio legale. Ma non sempre succede questo, il fallito può anche essere rimasto contumace. Abbiamo un giudizio che prosegue, come si può interrompere? Perché in realtà l'effetto non è automatico, è necessaria la comunicazione o la notificazione. Due possibilità: o il curatore si presenta con la sentenza di fallimento - e il Giudice prende atto di questa comparizione e dichiara l'interruzione con la presenza del curatore - o il caso limite, purtroppo è quello della nomina di un legale che si presenti, rappresentando il fallimento, e chieda l'interruzione del giudizio quando il curatore non ha interesse a proseguire il giudizio (quindi, nomina di un legale al solo scopo di **INTERROMPERE**). **SUGGERISCO SENZA DUBBIO LA PRIMA IPOTESI.**

Il fallito ha una capacità relativa, anche dal punto di vista processuale, in quanto alcune posizioni personali, anche patrimoniali possono essere coltivate dal fallito quando vi sia un disinteresse degli organi fallimentari, quindi il fallito può anche conservare, in questi casi limite, una capacità processuale (specie in casi di diritto penale o contenzioso tributario).

Per quanto riguarda le procedure esecutive pendenti, la problematica sarà più usuale, perché prima della dichiarazione di fallimento il fallito è stato quasi sicuramente colpito da numerose azioni esecutive, naturale che i creditori, prima di fare una istanza di fallimento, cerchino di recuperare il proprio credito in via esecutiva. L'articolo 51 della legge fallimentare, pone il divieto di azioni esecutive dopo la dichiarazione del fallimento dal giorno della dichiarazione di fallimento. Una procedura esecutiva non può essere né iniziata né proseguita. Dal giorno della dichiarazione non possono, dunque, essere nemmeno proseguite azioni tipo il sequestro conservativo, sequestro giudiziario, l'azione di esecuzione in forma specifica, l'azione ex art. 700 c.p.c. Ma questo divieto generale di azioni esecutive di cui all'articolo 51 l.f. ha delle eccezioni e la principale eccezione è l'azione relativa al credito fondiario, che è una deroga soprattutto di carattere processuale. In realtà dal 1994 non esiste più un Istituto che salvaguardi attività di credito fondiario specifico, abbiamo la c.d. banca universale e quindi il credito fondiario viene qualificato dagli artt. 39 e segg. del testo unico bancario, dove si fa riferimento a un finanziamento a medio e lungo termine e a una ipoteca di primo grado. Questi sono i due elementi. Il privilegio processuale del credito fondiario consente di iniziare e proseguire l'esecuzione, con facoltà di intervento del curatore che potrà valutare se intervenire o meno o procedere invece, autonomamente alla vendita in sede fallimentare quando valuterà la stessa più conveniente nei tempi. La somma ricavata andrà pagata direttamente all'istituto, che ha questo privilegio processuale, però c'è la necessità dell'esecuzione c.d. fondiaria,

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

comunque, di partecipare alle regole del concorso e quindi di chiedere l'ammissione al passivo del fallimento nell'ambito della verifica allo stato passivo. Come precisato, l'51 l.f. stabilisce che le azioni iniziate e proseguite devono cessare tranne questa eccezione del credito fondiario. Altra eccezione era quella dell'esecuzione esattoriale che è venuta meno perché con il decreto legislativo 46/99 è stato abrogato questo privilegio processuale che in realtà è rimasto in vigore solo per i rapporti pregressi e ancora pendenti. Caso peculiare se l'azione esecutiva procede essa diventa inefficace e improcedibile, ma rimangono in piedi gli effetti del pignoramento immobiliare. Questo nell'ambito del fallimento e agli effetti della quantificazione degli interessi ex 2788, 28 e 55 c.c., se rimangono in piedi gli effetti del pignoramento ciò porta un vantaggio per la procedura, perché il pignoramento può essere di molti anni anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento. Nel concordato preventivo, invece, l'azione esecutiva si estingue. Adirittura, come confermato dalla giurisprudenza consolidata, nel concordato non vale il privilegio processuale del decreto fondiario. L'azione del credito fondiario non può proseguire nell'ambito del concordato, mentre può proseguire nell'ambito del fallimento.

Il divieto di cui all'articolo 51 l.f. riguarda poi anche le azioni di massa, quindi anche le citazioni ordinarie di accertamento, le revocatorie e le azioni su rogatoria e le eccezioni di invalidità inefficacia degli atti compiuti dopo il fallimento, questa inefficacia non è rilevabile di ufficio essendo una eccezione deve essere sollevata dal curatore.

La nomina dell'avvocato da parte del fallimento viene determinata dall'articolo 25, legge fallimentare n.6, e viene disposta dal Giudice delegato che autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto e nomina gli avvocati per ogni grado di giudizio, e va a identificare il soggetto della iniziativa e il contenuto del giudizio e l'azione da esercitare. Quindi attenzione nella nomina degli avvocati, identificare il contenuto dell'azione che deve essere esattamente individuata. È vero che anche se l'istanza e quindi il provvedimento non è specifico può essere successivamente integrato (attenzioni alle preclusioni del codice di procedura civile). Ci sono dei limiti anche a questa estensione dell'azione, non ci può essere una modifica della domanda.

Io mi fermerei a questo punto.

Intervento del dott. Elio ALDEGHERI:

Questa è la prima lezione del corso tenuto sulla Legge Fallimentare.

Trattasi di un incontro tra colleghi che hanno una preparazione teorica e professionale già acquisita. Il taglio delle lezioni non può essere che quello di uno scambio di esperienze tra un collega anziano e colleghi più giovani.

Una prima considerazione è quella a me impartita all'inizio della professione: il professionista non è tenuto a conoscere ogni cosa, ma deve sapere dove cercare ogni cosa. In altri termini è essenziale acquisire al proprio studio tutta la documentazione necessaria per affrontare la complessa materia fallimentare: testi di legge commentati, giurisprudenza, riviste specializzate, formulari etc...

Per la formulazione delle istanze sono facilmente reperibili testi specializzati con formulari già predisposti per ogni evenienza. Sotto tale profilo non vi è quindi alcuna difficoltà.

Il Presidente ha già precisato la veste giuridica del Curatore.

Per mia esperienza ritengo che il Curatore sia da collocarsi come gestore dell'azienda e più precisamente di un'azienda in situazione patologica.

I creditori si aspettano che l'attività liquidatoria del Curatore realizzi il massimo dell'attivo nel loro interesse.

Nell'accettare l'incarico è utile esaminare la struttura aziendale per valutare se essa può ancora avere un valore aggiunto come complesso di beni organizzati o se il suo stato comporti

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

necessariamente la liquidazione disaggregata.

Alcune procedure cosiddette minori: amministrazione controllata e concordato, prospettano al Commissario Giudiziale l'opportunità di una cessione dei beni organizzati in azienda. Indubbiamente il valore dei beni coordinato è da ritenersi spesso con possibilità di maggior realizzo rispetto ad una liquidazione disaggregata. In tali situazioni l'attività professionale del Commissario si avvicina per alcuni aspetti a quella dell'imprenditore.

L'opportunità di conservare i beni organizzati in azienda può prospettarsi anche in sede fallimentare ed in particolare nella previsione legislativa dell'art. 90 L.F. che regola l'esercizio provvisorio.

Tenuto conto che la prosecuzione dell'attività aziendale può comportare rischi di gestione a carico della massa creditoria, il legislatore, in questo caso, ha previsto che il parere del Comitato dei Creditori non sia solo consultivo ma vincolante per la Procedura.

E' stato già sottolineato che il Curatore si colloca come una figura che si interpone tra il Giudice Delegato ed il fallito.

Mi preme sottolineare che il rapporto tra il Curatore ed il fallito deve essere improntato ad una "collaborazione" tesa all'indagine conoscitiva dei fatti che hanno comportato il dissesto aziendale.

Talvolta ci si trova in presenza di falliti che hanno una esperienza fallimentare superiore a quella dello stesso Curatore.

Questo lo dico per i giovani affinché essi non siano indotti a fidarsi eccessivamente di soggetti che potrebbero ricercare vantaggi dalla Procedura fallimentare. Spesso il fallito prima di portare i libri in Tribunale ha compiuto atti e/o sottratto documenti per salvaguardare il proprio patrimonio personale.

Vediamo ora quali sono le incombenze immediate dopo aver ricevuto la nomina.

La prima è quella dell'accettazione dell'incarico: essa può essere fatta in forma scritta comunicata alla cancelleria o anche per presa visione e accettazione nel ritiro della sentenza.

Successivamente, entro 30 giorni, va effettuata la variazione all'Ufficio I.V.A. per segnalare lo stato di fallimento.

Il Curatore deve tenere la contabilità del fallimento. Per tale incombenza vi consiglio di acquistare il libro giornale del fallimento con fincature già predisposte così da agevolare la vostra tenuta. Il libro giornale lo potete trovare presso cartolerie specializzate.

La tenuta del libro giornale è molto semplice ed è tesa a mettere in evidenza l'aspetto cronologico delle operazioni sotto l'aspetto finanziario. Essa deve quadrare con l'apertura del libretto a risparmio.

Le somme liquide devono essere tempestivamente depositate presso una banca indicata dal Giudice Delegato.

Il Curatore non appena acquisisce la somme di denaro deve chiedere al Giudice Delegato, con apposita istanza, l'autorizzazione ad aprire un libretto a risparmio. Ricordo che le somme liquide devono essere depositate entro 5 giorni dal loro incasso, anche per piccoli importi.

Richiamo la vostra attenzione sul punto 3 dell'art. 16 L.F., laddove si ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro 24 ore. La norma va intesa anche come tutela del Curatore.

Nel caso che il fallito non ottemperi a tale disposizione è consigliabile una segnalazione scritta al Giudice Delegato e alla Procura. La consegna dei libri deve essere oggetto di apposito verbale con indicazione analitica delle scritture consegnate e possibilmente evidenziando lo stato delle stesse. Il verbale è opportuno sia controfirmato dal fallito. Tale incombenza dovrebbe essere formalmente effettuata in cancelleria ma, stante il carico di lavoro, può essere fatta direttamente dal Curatore con il fallito.

Su tale incombenza richiamo la vostra attenzione anche per evitare problemi.

Nella mia esperienza professionale un fallito, per scaricare la sua responsabilità, ebbe a dichiarare

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

che le scritture mancanti erano dovute a mia negligenza.

Cosa naturalmente non vera ma che ha comportato qualche difficoltà da parte mia. Difficoltà agevolmente superabili nel caso vi fosse stata la verbalizzazione della consegna delle scritture.

Vediamo ora quali sono le scritture contabili a cui è tenuta un'azienda e che devono essere consegnate al Curatore.

Preliminarmente va esaminata la natura giuridica dell'imprenditore: società di capitali o persona fisica / società di persone.

Le società di capitali devono tenere tutti i ben noti libri sociali oltre alle scritture obbligatorie previste dall'art. 2214 del Codice Civile: libro giornale, libro degli inventari, fatture ed altre come richieste dalle leggi fiscali: cespiti ammortizzabili, libri I.V.A., magazzino (ove concorrano i parametri della legge fiscale).

Spesso le aziende di modesta dimensione tengono solamente le scritture fiscalmente previste per la contabilità semplificata: libri I.V.A..

Tale situazione non è regolare in quanto non rispetta gli obblighi dell'art. 2214: tenuta del libro giornale e inventario.

L'imprenditore fallito probabilmente ritiene di aver assolto gli obblighi di legge con la sola tenuta dei libri fiscali. Purtroppo una tale situazione può configurare il reato di bancarotta documentale.

L'esame delle scritture contabili del fallito riveste particolare rilevanza per conoscere l'andamento gestionale ed esprimere un giudizio sulle cause del dissesto.

In particolare l'analisi dei bilanci è estremamente utile per verificare l'andamento del capitale sociale con particolare riguardo agli aspetti dell'art. 2447 e segg..

Ricordo che l'individuazione del momento in cui è venuto a mancare il capitale sociale è strumento utile per l'individuazione della responsabilità degli amministratori/e dei sindaci.

L'analisi del bilancio, anche con la ricostruzione di appositi indici, può essere utile ai fini delle azioni revocatorie nei confronti delle banche per evidenziare la conoscibilità dello stato di insolvenza.

Il colloquio con il fallito è opportuno che avvenga solo dopo aver esaminato le scritture contabili e la corrispondenza dell'azienda.

Colloquio essenziale per la relazione prevista dall'art. 33 L.F. sulla quale si soffermerà il Dott. Misino in altra lezione.

L'esame delle scritture contabili ed il colloquio con il fallito devono essere orientati anche al fine di poter evidenziare eventuali reati previsti dalla legge fallimentare negli artt. dal 216 e segg..

In merito alla relazione ex art. 33 vi consiglio, ove non foste in grado di farla entro il mese dalla dichiarazione di fallimento, di chiedere una proroga al Giudice Delegato. Ciò anche al fine di evitare che la Procura possa sollevare dubbi sulla vostra diligenza.

Prima di chiudere questo primo incontro vorrei fare un'ultima osservazione in merito all'utilità di intraprendere cause.

Le liti giudiziarie, talvolta utili e necessarie, comportano, per la naturale durata del processo, un prolungamento del fallimento talvolta superiore ai 7 anni.

Valuti quindi il Curatore, di volta in volta con attenzione scrupolosa, l'utilità della causa e le possibilità transattive ciò al fine di evitare oneri per la Procedura e costi per lo studio che dovrà tenere aperta la Procedura per molti anni.

Queste alcune prime considerazioni che avremmo comunque modo di approfondire in altre riunioni. Grazie

Domande dei partecipanti e risposte/interventi dei relatori

DOMANDA: Se io non riesco ad entrare in contatto con il liquidatore della società fallita o del

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

fallito perché non risponde in alcun modo, e non riesco a sapere nulla, non posso avere i registri o i libri contabili perché non li ha depositati nonostante i solleciti quindi non so nemmeno che tipo di corrispondenza ha, come faccio a trovare la situazione di questo fallito?

Dott. Francesco ABATE: Capita anche questo. Qui i relatori lo hanno già in qualche modo accennato ai possibili strumenti, il Giudice può disporre l'accompagnamento, tramite la forza pubblica del fallito e quel colloquio al quale è stata delegata, con molta lucidità, le due relazioni precedenti, avverrà o in presenza del Giudice o dal curatore quando si riesca a farlo portate dal curatore, questo normalmente accade. La realtà ci dimostra casi ancora più difficili, il fallito che sparisce completamente e che non si riesce ad andare a beccare da nessuna parte e qui naturalmente si fa quello che è possibile fare.

Ovviamente gli aspetti penalistici in questi casi diventano sempre più gravi per chi non collabora, in quando che, tutte queste disgrazie che accadono, saranno oggetto in relazione al Giudice delegato o al Procuratore della Repubblica e questo porterà la contestazione di ulteriori imputazioni di reati a carico del fallito.

Avv. Carlo TRENTIN: Porto una piccola esperienza pratica. Il caso che mi era successo era quello di un socio accomandatario di una SaS, che non si trovava più. Dopo avere fatto le solite indagini, le solite richieste di certificati all'ufficio di anagrafe e così via, faccio istanza al Giudice delegato, segnalando che il fallito si è reso irreperibile, chiedo che disponga ricerche tramite l'autorità di Polizia Giudiziaria. Dopo qualche giorno mi telefonano i carabinieri dicendomi "stiamo cercando il signor tal di tali, dov'è?"

Dott. Francesco ABATE: L'avete trovato poi?

Avv. Carlo TRENTIN: No.

Dott. Francesco ABATE: Avete visto stasera, questo è stato un primo assaggio, siamo in rodaggio tutti quanti, facciamo tesoro di questa prima esperienza in che maniera? Diteci se è stato un livello di esposizione che avreste voluto più elevato, più basso, più documentato, dite voi cosa.

DOMANDA: Noi vorremmo un taglio più pratico.

Dott. Francesco ABATE: Prendiamo atto e trasmetteremo l'informazione ai successivi, prenda la parola e dica come se lo immagina nei successivi.

DOMANDA: Il dottor Aldegheri diceva che è importante, per determinare una responsabilità degli amministratori, esaminare la contabilità di una società. Molto spesso mi è capitato, e sono curatore in un fallimento, che mancano delle cognizioni tecniche in materia. Ho presentato istanza al Giudice delegato, mi è stata rigettata – non faccio il nome del Giudice delegato - quindi io mi sono sforzata...

Dott. Francesco ABATE: Che tipo di istanza era?

Partecipante: Ho chiesto la nomina di un coadiutore fiscale, questo l'ho chiesto in virtù di una mia prima esperienza in un altro fallimento, laddove mi è stato nominato, perché a me mancano queste cognizioni tecniche in materia e quindi le difficoltà le ho incontrate, ci sono state, mi sono adoperata andando anche personalmente a parlare con il direttore dell'agenzia della entrate di Verona, mi è venuto incontro, ma ho dovuto chiamare in causa un dottore commercialista e chiedere aiuto.

Dott. Francesco ABATE: In effetti le posso dire che c'è stato per un po' di tempo una oscillazione da parte del Giudice delegato se nominare o non nominare il coadiutore. Il problema nasce dal fatto che si vorrebbe che il curatore fosse in grado di arrangiarsi e fare tutto, sono d'accordo con lei, mi metto nei suoi panni e non mi sarei sentito tranquillo.

Abbiamo affrontato questo problema, e almeno io personalmente sto dando indicazioni nel senso di venirvi incontro. C'è un altro aspetto che è quello economico, cioè dire se il curatore si arrangia, fa

CORSO PER CURATORI FALLIMENTARI

PRIMO INCONTRO

Verona, 07 novembre 2002

tutto da solo, non graverà sulla massa con spese, si può forse mediare tra queste due esigenze consentendo, quando è necessario la nomina di un coadiutore e poi tenerne conto nella liquidazione del compenso di questa spesa che va in detrazione del compenso del curatore stesso.

Ma a parte questo che era più che altro fiscale della cosa, il problema grosso quando si tratta di sapere leggere i bilanci, come diceva prima il dottor Aldegheri, per poi stabilire se fare o non fare l'azione di responsabilità, quella è la cosa ancora è più delicata, allora è ovvio che qui ci dovremmo mettere a studiare i bilanci, il curatore fallimentare rileva una capacità interdisciplinare per la quale effettivamente ci dovremmo attrezzare, uso il plurale perché il problema riguarda pure me in altro ambito e in altra maniera, ma questo sforzo lo dovremmo fare.

DOMANDA: Vorrei anche un taglio più pratico perché ci sono i manuali che sono fatti bene, io mi sono aiutata con i manuali.

Dott. Francesco ABATE: Io credo che la vostra voce sia la più importante, perché altrimenti rischiamo di tenere un registro che non corrisponde alle nostre esigenze e perdiamo tempo. Credo che lei intenda dire "come faccio se devo interrompere una esecuzione", per esempio.

DOMANDA: Sì, e vorremmo avere anche delle vostre esperienze personali e particolari.

Dott. Francesco ABATE: Dando per scontato che le nozioni teoriche o le sapete o ve le leggete sui manuali. Facciamo tesoro di questa cosa.

Grazie a tutti e buona sera.